



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO  
Città Metropolitana di Milano

COPIA

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE  
N. 40 DEL 30/11/2020**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 28/07/2020 AVENTE AD OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2020. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE**

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati convocati alle ore 20.30 come da lettera (prot.16596 del 25/11/2020) per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno 2020 addì 30 del mese di Novembre in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i signori:

All'appello risultano presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Maida Simone	Consigliere	SI
Lobosco Antonio Rocco	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Giardina Salvatore	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Ambrosoni Marco	Consigliere	SI
Paolino Silvana	Consigliere	AG
Tremolada Davide	Consigliere	SI
Fondrini Filippo	Vice Presidente Consiglio Comunale	SI
Maggioni Daniela	Consigliere	SI
Nacca Pasquale	Consigliere	SI
De Vecchi Anna	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti Giustificati n. 1 - Consiglieri Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale - *Dott.ssa Tiziana Della Monica*

Essendo legale il numero degli intervenuti,

*il Sig. Marchesi Angelo Enrico*

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 28/07/2020  
 AVENTE AD OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA  
 MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2020. RETTIFICA MERO ERRORE  
 MATERIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 3) iscritto all'o.d.g. e passa la parola al Sindaco dott. Villa Alberto l'illustrazione dell'argomento.

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 – bis e quinquies – del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto, nonché in ordine all'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 da parte dei Responsabili di Area competenti;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 23 del 28/07/2020 avente ad oggetto DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU-ANNO 2020" prevedendo in particolare le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>0,50 %</b>
<b>unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b> , possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	<b>0,50 %</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);	<b>1%</b>
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019);	<b>1%</b>
<b>terreni agricoli</b> (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);	<b>0,95%</b>
<b>immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b> (art.1, comma 753, della L. n. 160/2019);	<b>1,05%</b>
<b>Altri immobili, comprese le aree fabbricabili</b> (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019);	<b>1,05%</b>
<b>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari</b> , a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	<b>0,76%</b>
<b>unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3</b> utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	<b>0,86%</b>
<b>unità immobiliari e relative pertinenze</b> , escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A.	<b>0,86%</b>

**EVIDENZIATO** che, in tale atto, è stato ravvisato un mero errore materiale nella suddetta tabella descrivente le aliquote IMU per l'anno 2020, riportato sia in parte narrativa che in parte dispositiva. Nello specifico:

- Al rigo 3 della suddetta tabella, inerente i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019), nella seconda colonna della stessa, è riportata come aliquota IMU 2020 la cifra "1% ", da rettificare con la cifra 0,1%.
- Al rigo 4 della suddetta tabella, inerente i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019), è riportata come aliquota IMU 2020 la cifra "1% ", da rettificare con la cifra 0,1%.

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; -

**RITENUTO** opportuno, per evidenti ragioni di chiarezza, provvedere alla rettifica di quanto sopra esposto, evidenziando che trattasi di modifica di mero errore materiale;

**VISTI** ed acquisiti l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile dell'Area 2 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**DATO CORSO** ad ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

Posta in votazione su invito del Presidente del Consiglio il punto 3) all'odg si ha il seguente esito:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n. 11

FAVOREVOLI n. 8 (Villa, Maida, Lo Bosco, Di Rito, Marchesi, Giardina, Ambrosoni, Tremolada)

CONTRARI n. 3 (Fondrini, Maggioni, Nacca)

ASTENUTI n. 1 (De Vecchi)

## **DELIBERA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente richiamate;
2. **di rettificare** la tabella descrivente le aliquote IMU per l'anno 2020, che contiene un mero errore materiale al rigo 3 e al rigo 4 della stessa, sia in parte narrativa che in parte dispositiva, sostituendo la cifra "1%" presente nella seconda colonna "Aliquota IMU 2020" della citata D.C.C. n. 23 del 28/07/2020 , con la cifra 0,1%, come segue, evidenziando pertanto che la tabella corretta è la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<p><b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)</p> <p>- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	<b>0,50 %</b>
<p><b>unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b>, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</p>	<b>0,50 %</b>
<p><b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'<i>articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133</i>, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);</p>	<b>0,1%</b>
<p><b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b>, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019);</p>	<b>0,1%</b>
<p><b>terreni agricoli</b> (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);</p>	<b>0,95%</b>
<p><b>immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b> (art.1, comma 753, della L. n. 160/2019) ;</p>	<b>1,05%</b>
<p><b>Altri immobili, comprese le aree fabbricabili</b> (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019);</p>	<b>1,05%</b>
<p><b>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari</b>, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</p>	<b>0,76%</b>
<p><b>unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3</b> utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale</p>	<b>0,86%</b>
<p><b>unità immobiliari e relative pertinenze</b>, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A.</p>	<b>0,86%</b>

3. **di confermare** integralmente ogni altro contenuto della D.C.C. n. 23 del 28/07/2020;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi del art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
5. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.Lgs 201/2011 così come modificato dall'art. 15 bis del DL 34 del 2019, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione dedicata tale provvedimento;
7. **di dare atto** che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs 267/2000;
8. con distinta e separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup> del

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.. come di seguito indicato:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n. 11

FAVOREVOLI n. 8 (Villa, Maida, Lo Bosco, Di Rito, Marchesi, Giardina, Ambrosoni, Tremolada)

CONTRARI n. 3 (Fondrini, Maggioni, Nacca)

ASTENUTI n. 1 (De Vecchi)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 50**

Ufficio Proponente: **PERSONALE**

Oggetto: **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 28/07/2020 AVENTE AD OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2020. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (PERSONALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e art. 6 bis L.241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della 241/1990 - Parere favorevole.

Data 25/11/2020

Il Responsabile di Settore

SIMONA LA LICATA

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della 241/1990 - Parere favorevole.

Data 25/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

SIMONA LA LICATA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 09/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica

---

### **CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. - 134 del D.Lgs. 267/2000;
- stata pubblicata dal 09/12/2020 per 15 giorni e diverrà esecutiva per decorrenza del termine in data 04/01/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 09/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE